



Dal 1983 l'Associazione nazionale della logistica energetica

IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA' PER LE GRANDI IMPRESE

Ing. Lorenzo de' Medici
Assocostieri

1° luglio 2025

ASSOCOSTIERI nasce a Roma nel 1983 come Associazione di riferimento per le aziende che operano nel settore della logistica energetica.

Rappresenta le società attive nel bunkeraggio marittimo, i titolari di depositi costieri, doganali, fiscali, di oli minerali, prodotti chimici e GPL, biodiesel, depositi e terminali di rigassificazione di GNL.

Svolge un lavoro continuativo e proattivo di accreditamento dei propri associati presso gli stakeholder di riferimento.

Sostiene le istanze delle Aziende associate nelle sedi istituzionali, politiche e tecniche nazionali, comunitarie ed internazionali competenti in materia di logistica energetica e di biocarburanti.

Aderisce alle seguenti associazioni:

- Assonime – Associazione fra le Società Italiane per Azioni
- Biofuel Platform
- Confcommercio - Imprese per l'Italia
- Conftrasporto
- CTI – Comitato Termotecnico Italiano
- CUNA - Commissione Tecnica di Unificazione nell'Autoveicolo
- European Biodiesel Board
- IFEC Forum – Comunità Energetiche
- ONTM – Osservatorio Nazionale Tutela del Mare
- WEC - World Energy Council



IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA'

Direttiva 2014/95/EU (NFRD – Non Financial Reporting Directive)

Invitava, senza alcun obbligo, a produrre una **DNF (Dichiarazione Non Finanziaria)**

SOGGETTI COINVOLTI

- **enti di interesse pubblico** di qualsiasi dimensione, come le banche e le assicurazioni
- **aziende quotate**, con almeno 500 dipendenti, che soddisfacessero una delle seguenti condizioni: ricavi netti superiori ai 40 milioni euro o attivo di stato patrimoniale superiore ai 20 milioni euro



Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive)

Dal 2024 il **Bilancio di Sostenibilità diventa obbligatorio**

SOGGETTI COINVOLTI

- **Dal 2025 (su dati 2024):** enti di interesse pubblico e le aziende quotate con almeno 500 dipendenti e ricavi netti superiori ai 40 milioni euro, o attivo di stato patrimoniale superiore ai 20 milioni euro
- **Dal 2026 (su dati 2025):** aziende con un numero di addetti medi annui superiore a 250, più di 40 milioni di euro di fatturato netto e più di 20 milioni di euro di totale attivo
- **Dal 2027 (su dati 2026):** piccole e medie imprese quotate, gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le imprese assicurative dipendenti da un Gruppo, che hanno almeno due di questi criteri dimensionali: tra 10 e 250 dipendenti in media, tra 350 mila e 20 milioni di euro nello stato patrimoniale, tra 700 mila e 40 milioni di ricavi netti



CRITERI FONDAMENTALI E PRINCIPI ESRS

Il **Bilancio di Sostenibilità** è un documento che fornisce a tutti gli **stakeholder** un resoconto delle performance e dei traguardi raggiunti dall'azienda rispetto ai **criteri ESG** (ambientali, sociali e di governance)

Tra i criteri ambientali:

- riduzione delle emissioni di CO₂
- miglioramento dell'efficienza energetica
- uso di fonti rinnovabili
- risparmio dell'acqua

Tra i criteri sociali:

- rispetto dei **diritti umani**,
- Rispetto delle **pari opportunità**
- Rispetto delle norme sulla **sicurezza sul lavoro**
- promozione del benessere dei dipendenti

Tra i criteri di governance:

- equità delle retribuzioni
- adozione codice di condotta dei fornitori
- **certificazioni** dell'azienda

PRINCIPI ESRS

Affinché sia possibile un confronto tra i risultati di tutte le aziende, è necessario che il Bilancio di Sostenibilità venga redatto secondo degli **standard di rendicontazione** riconosciuti e universali.

L'UE ha definito un nuovo framework di standard europei - gli **European Sustainability Reporting Standards (ESRS)**, a cura dell'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), che costituisce il punto di riferimento obbligatorio e univoco per la rendicontazione delle imprese nel nostro continente

CRITERI ESRS E MODELLO 231

La **Direttiva CSRD**, pur agendo su un piano differente, si integra con il **Decreto Legislativo 231/2001** nell'ambito della responsabilità e della trasparenza delle imprese

ELEMENTI COMUNI

Monitoraggio




Identificazione delle attività a rischio: sia la CSRD che il modello 231 richiedono l'identificazione delle attività aziendali in cui possono verificarsi violazioni o reati. La CSRD si concentra sui rischi legati alla sostenibilità (ambientale, sociale e di governance), mentre il modello 231 si concentra sui reati specifici previsti dal decreto

Valutazione dei rischi: entrambi richiedono una valutazione dei rischi, anche se con obiettivi diversi. La CSRD valuta i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità, mentre il modello 231 valuta i rischi di commissione dei reati

Flussi informativi: entrambi richiedono l'implementazione di flussi informativi verso gli organi di controllo e di vigilanza. Nel modello 231, ciò è indirizzato verso l'Organismo di Vigilanza, mentre nella CSRD è rivolto agli stakeholder e agli organi di controllo interni ed esterni

Gestione



Adozione di protocolli e procedure: entrambi richiedono l'adozione di protocolli e procedure per prevenire comportamenti illeciti o non sostenibili. Il modello 231 prevede protocolli specifici per prevenire i reati, mentre la CSRD richiede politiche e processi per gestire i rischi ESG

Responsabilità e governance: entrambi sottolineano l'importanza di definire chiaramente le responsabilità e i ruoli all'interno dell'organizzazione. La CSRD richiede la descrizione della governance aziendale in materia di sostenibilità, mentre il modello 231 impone l'adozione di un'organizzazione interna che garantisca il rispetto delle norme e prevenga i reati

Sistema disciplinare: entrambi prevedono un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate. Nel modello 231, questo sistema è volto a sanzionare chi viola i protocolli e le procedure, mentre nella CSRD può essere applicato a chi non rispetta le politiche di sostenibilità

CENTRALITA' DELL'ORGANIGRAMMA

La **Direttiva CSRD** e il **Decreto Legislativo 231/2001** evidenziano entrambi l'importanza di un organigramma chiaro e dettagliato che individui ruoli, responsabilità e funzioni, al fine di favorire trasparenza, efficacia del controllo e responsabilizzazione all'interno dell'organizzazione

Direttiva CSRD

- **Articolo 6:** stabilisce i requisiti fondamentali del modello di organizzazione, gestione e controllo che l'ente deve adottare per escludere o attenuare la propria responsabilità amministrativa. Tra questi requisiti rientrano la mappatura delle attività a rischio, la definizione di protocolli e procedure, la formalizzazione delle deleghe e delle responsabilità, che implicano la necessità di un organigramma chiaro e dettagliato
- **Articolo 7:** definisce le funzioni e i compiti dell'Organismo di Vigilanza (OdV), che deve essere inserito nell'organigramma aziendale con ruoli e responsabilità ben definiti per garantire il monitoraggio e l'efficace attuazione del modello 231

Decreto 231

- **Articolo 19-bis:** prevede l'obbligo per le imprese di fornire informazioni sulla governance della sostenibilità, descrivendo il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo nella definizione, supervisione e attuazione delle strategie e politiche ESG
- **Articolo 29-bis:** richiede dettagli sul modello di governance aziendale, inclusi i sistemi di incentivazione e il coinvolgimento degli organi aziendali nella gestione dei rischi e delle opportunità legate alla sostenibilità

CONTROLLO DI GESTIONE INTEGRATO

La **Direttiva CSRD** fa riferimento al controllo di gestione integrato nell'ambito della gestione del rischio e dei controlli interni sulla rendicontazione di sostenibilità, introducendo l'obbligo di divulgare informazioni sulle caratteristiche principali di tali sistemi interni

Enterprise Risk Management – Integrated Framework

- Il principio ESRS 2, che si concretizza nell'informativa GOV-5, richiede alle imprese di illustrare i processi e i sistemi utilizzati per garantire l'integrità, l'affidabilità e la resilienza delle informazioni di sostenibilità.
- Modelli "**Internal Control Integrated Framework**" (CoSO Report) e "**Enterprise Risk Management – Integrated Framework**" (CoSO ERM): permettono il monitoraggio preventivo e consuntivo delle performance aziendali, assicurando efficacia, efficienza, attendibilità del reporting e conformità normativa, integrando quindi il controllo di gestione con la gestione del rischio e i controlli interni in modo integrato

Balanced Scorecard (BSC)

La BSC rappresenta un utile strumento operativo e di controllo in ambito organizzativo e gestionale per la gestione e il monitoraggio delle performance al fine di garantire la compliance e la trasparenza aziendale

CODICI ASSOCOSTIERI

Assocostieri, tramite la sua società di consulenza, fornisce assistenza alle aziende per i seguenti adempimenti:

MODELLO 231

- predisposizione modelli di organizzazione e gestione atti a prevenire la commissione dei reati;
- funzioni di Organismo di Vigilanza;
- validazione modelli organizzativi settore depositi costieri;
- formazione/informazione personale dirigente e OdV;

AUTORIZZAZIONI

- Concessioni demaniali;
- Rapporto di sicurezza con C.T.R.;
- Certificato prevenzione incendi;
- Modifiche impianti;
- Ispezioni ex lege Seveso;
- Autorizzazione impianti biodiesel/biomasse/fotovoltaico.

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

- ISO 14001
- EMAS



CONCLUSIONI

PUNTI FOCALI PER LE GRANDI IMPRESE

- 1 Centralità del **sistema organizzativo**
- 2 Presidio della **gestione**
- 3 Presidio dei **soggetti terzi** della filiera

Per il Bilancio di Sostenibilità è fondamentale un efficiente sistema organizzativo e un adeguato controllo dei meccanismi di gestione e delle filiere. La direttiva CSRD richiede alle imprese di rendicontare gli impatti, rischi e opportunità connessi alla value chain, includendo quindi i soggetti terzi coinvolti nelle catene di fornitura



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

 **ASSOCOSTIERI**
LA LOGISTICA DELL'ENERGIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA